

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 4232 del 23 DIC. 2020

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Catania-Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia per lo svolgimento di attività di formazione specialistica anni accademici 2020/2021-2021/2022-2022/2023.

Proposta N° 603 del 22 DIC. 2020

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore/ Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Guzzardi

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Visti:

La Legge 02/08/1999 n. 264 “ Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

il D.M. 22/10/2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509”;

il D.Lgs. 21/12/1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30/11/1998, n. 419”;

Premesso:

- Che con deliberazione 303 del 21-3-2018 è stata stipulata la convenzione con l'Università degli Studi di Catania- Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia per lo svolgimento di attività di formazione specialistica aa.cc 2017-2020;
- che la suddetta convenzione è giunta a naturale scadenza;
- che, con nota Ns. protocollo 1913/AA.GG del 9-9-2020, l'Università degli Studi di Catania ha chiesto di poter rinnovare una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività formativa per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

Vista:

- la nota prot. n 2038/AA.GG del 23-9-2020 con la quale è stato chiesto al Direttore U.O.C Dermatologia di esprimere parere in merito all'istanza allegando apposito modulo da compilare nelle parti di interesse;
- il modulo pervenuto in riscontro alla superiore nota e registrato al protocollo interno al n. 3169/AA.GG del 11-12-2020, nel quale il Direttore Sanitario ed il Direttore U.O.C Dermatologia, hanno apposto il parere favorevole *“nel rispetto della legge di contenimento Covid-19”*;

Ritenuto di potersi:

- Prendere atto della disponibilità di questa Arnas alla stipula della convenzione;
- approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2020/2021-2021/2022-2022/2023;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.C Dermatologia;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C Dermatologia e Venereologia;


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto della disponibilità di quest'Arnas alla stipula della convenzione;
- approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto e dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia ;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2020/2021-2021/2022-2022/2023;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.C. Dermatologia ;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C. Dermatologia ;

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ersilia Riggi', is written over a horizontal line.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:


- Approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto e dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2020/2021-2021/2022-2022/2023;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.C Dermatologia ;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C Dermatologia ;

Allegati parte integrante :schema convenzione


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annano)




Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

ssa Maria Antonietta Li Calza


_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____
_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____
_____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro-la
stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON
IL SSR E LA FORMAZIONE SPECIALISTICA

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

(PEC: protocollo@pec.unict.it)

Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA

ARNAS Garibaldi di Catania – P.O. Garibaldi Centro

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l’Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di



specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- Visto il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d'intesa riguardante la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1285 del 03 luglio 2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visti i Protocolli d'Intesa stipulati in data 22 dicembre 2017 ed in data 14 marzo 2019 prot. n. 85971 e relativo addendum del 15 marzo 2019 prot. n. 88657 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia del 09.07.2020 che propone la stipula della convenzione con **l'Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania – P.O. Garibaldi Centro – U.O.D. di Dermatologia** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 16.07.2020 prot. n. 31119 del 21.07.2020 in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- Visto il parere favorevole in merito espresso nella seduta del 27.07.2020 dalla Commissione Convenzioni della Scuola "Facoltà di Medicina" – inviata dal Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina" con nota prot. n. 316569 del 04.08.2020;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;



- **l'Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi** di Catania – P.O. Garibaldi Centro (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia**

ciò premesso

l'anno 2020, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio De Nicola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania – P.O. Garibaldi Centro, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia** dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O.D. di Dermatologia** del suddetto Ente.

Art.1

L'**Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi** di Catania – P.O. Garibaldi Centro mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature



ed il personale della **U.O.D. di Dermatologia**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.L. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.L. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.L. n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.L. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica



svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.



I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;



- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.



Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida per gli anni accademici **2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo